



COMUNE di MARUGGIO

Provincia di Taranto

Via Vittorio Emanuele, 41

ORD. N. 7 /2016

Prot. N. 2348 del 01.03.2016

Oggetto: ORDINANZA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA (DEL PINO E DELLA QUERCIA), ED EUPROTTIDE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 30 ottobre 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16.02.2008), è obbligatoria la lotta contro il lepidottero "Processionaria del pino" [*Thaumetopoea pityocampa* (*Denis et Schiffermuller*)], e "Processionaria della quercia" [*Thaumetopoea processionea*], l'Euprottide (*Euproctis chryorrhoea* - *Linnaeus*) da parte dei detentori - siano essi Enti pubblici o soggetti privati - di piante quali tutte le specie di pino, in particolare: il Pino da pinoli o domestico (*Pinus pinea*), il Pino nero (*Pinus nigra*), il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), il Pino marittimo (*Pinus pinaster*), il Pino di Aleppo (*Pinus halepensis*), il Pino insigne (*Pinus insignis*), nonché di varie specie di aghifoglie, quali il cedro e le conifere in genere;

- in particolare, l'art. 1 del precitato Decreto Ministeriale dispone la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro la "Processionaria del pino" poiché questo lepidottero oltre ad essere endemico in Italia, costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e soprattutto può costituire un rischio per la salute delle persone e/o degli animali a sangue caldo.

TENUTO CONTO che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure atte a monitorare e contenere la proliferazione di questi insetti.

CONSTATATA la presenza sul territorio comunale di nidi della "Processionaria del pino" e la continua diffusione dell'insetto in molte aree pubbliche e comunali.

RILEVATO CHE dalle forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone e animali che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono

fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

CONSIDERATO CHE il periodo migliore per l'intervento preventivo è in Inverno/Primavera prima che le larve siano uscite dai nidi Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa; Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

RILEVATO CHE dalle forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone e animali che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

CONSIDERATO CHE il periodo migliore per l'intervento preventivo è in Inverno/Primavera prima che le larve siano uscite dai nidi Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

FATTO PRESENTE CHE l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

RITENUTO necessario rafforzare quanto già stabilito dalla normativa ministeriale attraverso apposito provvedimento atto a contenere la proliferazione della "Processionaria del pino", prioritariamente nei luoghi vicini a strutture sensibili quali scuole, aree giochi bambini, giardini pubblici, piazze età, ove il rischio igienico-sanitario può risultare prevalente rispetto a quello fitosanitario.

CONSIDERATO che la "Processionaria del pino", oltre a defogliare interi esemplari arborei, può costituire un pericolo grave per l'uomo e per gli animali in quanto tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone e/o gli animali che permangono o si soffermano in prossimità dell'area infestata in quanto i peli urticanti delle larve si disperdono nell'aria e risultano fortemente irritanti per cute, occhi, mucose, vie respiratorie.

CONSIDERATO, altresì, che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale.

VALUTATA la necessità, quindi, di adottare idonei provvedimenti in via cautelativa - a tutela della salute pubblica - per contrastare lo sviluppo e la diffusione di questo insetto con particolare riguardo agli interventi da eseguirsi nella stagione autunno invernale al fine di evitare, per quanto possibile nella stagione primaverile, con la discesa delle larve, l'insorgenza di sintomatologie allergiche nei soggetti sensibili, nonché per salvaguardare il patrimonio arboreo cittadino sia pubblico che privato.

SENTITO l'Ufficio Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, quale Ente per l'emanaazione degli indirizzi tecnici relativi alla prevenzione e contenimento dell'insetto.

RITENUTA indispensabile la piena collaborazione della cittadinanza per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili.

VISTA la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

VISTA la L. 07.08.1990, n.241 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 50, comma 5^a del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 16 della Legge 16.01.2003, n. 3 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs. 19.08.2005, n. 214 e ss.mm.ii.

VISTO il D.M. 30.10.2007. VISTO il Codice Penale.

ORDINA

a tutti i proprietari/conduuttori di aree verdi nonchè agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale:

1. di porre in essere, entro n. 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi della "Processionaria del pino" (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse simili alla seta di color bianco-grigio e sono localizzati soprattutto sui rami più alti ed esterni);
2. di provvedere immediatamente, laddove sia riscontrata tale presenza, all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati con nidi di processionaria ed alla successiva bruciatura in loco degli stessi (è vietato il deposito in discarica), avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve di "Processionaria del pino" e/o dei nidi invernali;
3. il divieto di depositare rami con nidi di "Processionaria del pino" sulla pubblica via o di conferire gli stessi allo smaltimento tramite i servizi di nettezza urbana e, più in generale, nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale;
4. che tutti i soggetti di cui sopra provvedano la lotta obbligatoria alla "Processionaria del pino" (meccanica, microbiologica e chimica) secondo le seguenti modalità:
 - a) nel periodo autunno/inverno (al massimo entro fine febbraio), quando le larve dell'insetto munite di peli urticanti, si trovano ancora nei nidi, effettuare il taglio dei rami con i nidi, evitando di farli cadere per terra, ma ponendoli in contenitori chiusi per la loro bruciatura, assicurandosi, quindi, che tutte le larve siano morte;
 - b) in autunno, quando le giovani larve sono prive di peli urticanti e formano i pre-nidi, questi devono essere asportati e bruciati e le piante infestate possono essere irrorate con bioinsetticidi a base di *Bacillus thuringiensis var. kurstaki* - *BTK* (larvicida biologico selettivo);
5. di eseguire tutte le operazioni sopra descritte in sicurezza per cui è necessario munirsi di appositi Dispositivi di Protezione Individuale, quali: tuta, mascherina ed occhiali protettivi;

ORDINA, altresì:

di evitare la lotta chimica con ricorso ad insetticidi chimici. Tali interventi dovranno essere limitati solo alle situazioni di emergenza in cui, per motivi igienico - sanitari, è necessario ottenere un rapido effetto sulle larve di "Processionaria del pino" che infestano cortili, pareti esterne e manufatti.

Tutte le operazioni di intervento chimico dovranno essere autorizzate dalla ASL territorialmente competente e dovranno essere effettuate da soggetti/ditte provvisti di idonea attrezzatura per tali trattamenti.

PRECAUZIONI GENERALI DA ADOTTARE

> a fine autunno ad inizio primavera: non avvicinarsi a larve e/o nidi ed evitare di sostare sotto le piante infestate;

> da fine inverno ad inizio primavera, quando si possono osservare con particolare frequenza le processioni di larve lungo i tronchi o sul terreno: evitare di avvicinarsi o di cercare di raccogliere ed uccidere i bruchi con mezzi inadeguati (scope, rastrelli etc);

> evitare di lasciare liberi cani ed altri animali domestici nei luoghi ove è possibile riscontrare le larve. In caso di contatto e comparsa di manifestazioni cutanee, lavarsi accuratamente il corpo ed anche i capelli, nonché gli indumenti indossati al momento del contatto; rivolgersi poi ad una struttura sanitaria.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a tutti coloro i quali risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del Codice Penale, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 54 del D. Lgs. 19.08.2005, n. 214 e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione degli interventi omissi con addebito delle relative spese.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota a tutta la cittadinanza tramite avvisi pubblici, pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Maruggio (www.comune.maruggio.ta.it) nonché tramite comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate.
- la trasmissione della presente ordinanza, per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza, a: Regione Puglia - Osservatorio Fitosanitario - Lungomare Nazario Sauro n. 45 — 70121 - Bari. —
- Corpo Forestale dello Stato - Via Cesare Battisti, 637, 74121 Taranto TA.
- ASL Taranto - Dipartimento di Prevenzione — Via Diego Peluso 117, 70121 Taranto.
- Stazione Carabinieri Maruggio — Piazza Marconi Maruggio.
- Comando di Polizia Municipale Maruggio.

